

Schema di convenzione tra Regione Emilia-Romagna, Regione Puglia, Regione Umbria, Regione Autonoma Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Trento per il riuso di servizi on-line per il lavoro afferenti al portale denominato “Lavoro per Te”.

La Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Cultura Formazione e Lavoro (di seguito definita Amministrazione cedente), nella persona di....., domiciliato per la carica in

E

La Regione Puglia (di seguito definita Amministrazione riusante), nella persona di, domiciliato per la carica in

E

La Regione Umbria (di seguito definita Amministrazione riusante), nelle persona di e domiciliata per la carica in

E

La Provincia Autonoma di Trento (di seguito definita Amministrazione riusante), nelle persona di e domiciliata per la carica in

E

La Regione Autonoma Valle d’Aosta (di seguito definita Amministrazione riusante), nelle persona di e domiciliata per la carica in

Visti:

- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”, ed in particolare l’art. 69 il quale dispone:

Al comma 1: “Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l’obbligo di darli in formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che lo richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni”;

Al comma 4: “nei contratti di acquisizione di programmi informatici, sviluppati per conto e a spesa delle amministrazioni, le stesse possono includere clausole concordate con il fornitore, che tengano conto delle caratteristiche economiche ed organizzative di quest’ultimo, volto a vincolarlo, per un determinato lasso di tempo, a fornire, su richiesta di altre amministrazioni, servizi che consentano il riuso delle applicazioni”;

Considerato che ai sensi di quanto sopra citato:

- Il riuso di progetti software consente alle Amministrazioni riusanti di acquisire gratuitamente le applicazioni e le soluzioni necessarie, previo accordo con l'Amministrazione cedente;
- Le amministrazioni riusanti possono contribuire ai costi di attività miranti al miglioramento della soluzione riusata,

Tenuto conto che:

- La condivisione della soluzione informatica riusata ed il conseguente allineamento delle soluzioni applicative e tecnologiche implementate, saranno assicurati laddove previsto da parte delle amministrazioni firmatarie attraverso l'affidamento ai sensi del richiamato art. 69, comma 4, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale", alle imprese aggiudicatrici del bando europeo indetto dalla Regione Emilia-Romagna, già operanti per la realizzazione della soluzione riusata;
- Il progetto di riuso del portale di servizi on line "Lavoro per Te" (Progetto) è coordinato dalla Regione Emilia-Romagna che mette a disposizione un articolato insieme di soluzioni;
- La Regione Emilia-Romagna sta sviluppando una serie di attività miranti al miglioramento della soluzione riusata che potranno essere co-progettate e condivise con le Amministrazioni riusanti facenti parte della presente convenzione;
- Il portale di servizi on line "Lavoro per Te" è stato realizzato secondo logiche modulari, al fine di consentire alle Amministrazioni riusanti di scegliere il grado/livello di adozione alla soluzione stessa;
- I nuovi servizi che si andranno a implementare avranno loro stessi un livello di modularità e auto consistenza ben definito;
- Le fasi necessarie alla gestione, alla modalità di conduzione in esercizio (vedi art.6), al mantenimento e diffusione delle nuove implementazioni, saranno gestite in fasi con una logica modulare, al fine di consentire alle Amministrazioni riusanti di poter decidere in completa autonomia a quali fasi prendere parte e quindi per quali fasi partecipare ai costi di realizzazione.

tutto quanto premesso, costituente parte integrante della presente Convenzione, si conviene quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto della convenzione)

Con la presente convenzione le Amministrazioni firmatarie intendono disciplinare i rapporti giuridici ed economici tra loro intercorrenti in relazione all'utilizzo da parte delle Amministrazioni riusanti del portale di servizi on line Lavoro per Te, e più specificatamente:

1. condividere il percorso di miglioramento e di arricchimento funzionale del portale di servizi on-line Lavoro per Te già realizzato dalla Regione Emilia-Romagna;

2. disciplinare le modalità con cui ogni Regione darà il suo contributo progettuale ed economico per l'evoluzione del "Progetto";
3. instaurare un rapporto di collaborazione che consenta di ottimizzare lo sviluppo in comune del portale di servizi on line Lavoro per te, dei relativi moduli software o di parte di essi e dei connessi servizi finalizzati alla gestione del Mercato del Lavoro.

Articolo 2

(Coordinamento del "Progetto")

La Regione Emilia-Romagna assume il ruolo di Coordinatore del "Progetto" ed in tale veste assume la gestione dei rapporti con le amministrazioni riusanti. Le amministrazioni firmatarie, contribuendo al mantenimento e allo sviluppo del portale di servizi on line "Lavoro per Te", risultano contitolari di tutte le soluzioni realizzate.

Articolo 3

(Obblighi delle parti)

1. L'Amministrazione cedente si obbliga a mettere a disposizione delle Amministrazioni riusanti il software applicativo, o parte di esso, relativo al sistema di servizi on line per il Mercato del Lavoro denominato "Portale Lavoro per Te" e le relative attività di analisi e progettazione dei servizi, oltre che la documentazione tecnica necessaria al riuso e messa in esercizio del software applicativo;
2. Le Amministrazioni firmatarie realizzeranno il "Progetto" nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, dell'articolazione, delle modalità organizzative ed esecutive di svolgimento in questo specificati;
3. Le Amministrazioni firmatarie si impegnano ad uniformare il "Progetto" agli indirizzi tecnici definiti, a livello nazionale, dal Ministero e/o dalle agenzie preposte;
4. Le Amministrazioni firmatarie si impegnano a contribuire ai costi di attività miranti al miglioramento della soluzione riusata secondo quanto previsto dalla presente Convenzione al successivo articolo 6 "*Modalità di conduzione in esercizio*";

Art. 4

(Comitato di progetto e Comitato tecnico)

1. I soggetti firmatari della presente convenzione costituiscono un Comitato di progetto, composto da almeno un dirigente designato da ciascuna Amministrazione partecipante al progetto o comunque, da personale delegato con potere decisionale, con il compito principale di assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, di monitorare l'avanzamento del progetto e la corretta applicazione delle disposizioni contenute nella presente convenzione, di coordinare le attività future anche ai sensi dell'art. 69, comma 4, del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".
2. Il Comitato di progetto si riunisce periodicamente per definire e concordare attività e ambiti di sviluppo del portale. Alle riunioni di tale Comitato potranno, in aggiunta, partecipare funzionari esperti nelle materie oggetto della presente convenzione, indicati dai soggetti firmatari.
3. Il Comitato, che costituisce organismo di co-progettazione, ha il compito di:

- sovrintendere la realizzazione del “Progetto”;
 - cooperare con continuità per l’identificazione delle migliori modalità operative, gestionali, amministrative e istituzionali per garantire il corretto sviluppo del “Progetto”;
 - produrre un Piano Annuale delle Attività, delle priorità di realizzazione ed una stima dei costi da sostenere per la realizzazione delle attività previste nel piano annuale;
 - identificare e rendere operativi idonei strumenti di cooperazione e comunicazione sul “Progetto”;
 - identificare, analizzare e individuare azioni correttive a fronte di criticità sul “Progetto”;
 - istituire un apposito Comitato tecnico, formato da referenti tecnici delle Amministrazioni firmatarie, con il compito di seguire operativamente le fasi di realizzazione dei nuovi servizi/integrazioni che verranno implementate. Si specifica inoltre che la Composizione del Comitato, potrà subire cambiamenti in base alle necessità tecnico/conoscitive necessarie in fase di progettazione e definizione delle funzionalità da realizzare.
4. Le decisioni del Comitato, in relazione ai singoli punti posti all’ordine del giorno di ciascuna riunione, vengono adottate a maggioranza. A ciascuna delle Regioni rappresentate spetta un voto. La riunione del Comitato non è valida se non sono presenti i rappresentanti di tutte le Regioni che lo costituiscono. Di ciascuna riunione del Comitato viene redatto il relativo verbale.

Articolo 5
(Nuove adesioni)

Le richieste di nuove adesioni alla presente Convenzione saranno valutate in sede di Comitato di Progetto, in relazione agli obiettivi individuati dal “Progetto” e approvate dagli organi regionali competenti.

Articolo 6
(Modalità di conduzione in esercizio)

Per tutte le attività condivise ed adottate dal Comitato di progetto, le Amministrazioni firmatarie della presente convenzione contribuiranno ai costi, ad eccezione dei contratti di manutenzione dell’hardware e del software di base che sono a carico di ciascuna amministrazione, secondo le modalità di seguito illustrate.

Ciascuna delle attività condivise ed adottate dal Comitato di progetto sarà gestita secondo due fasi di attuazione (Analisi-progettazione e realizzazione-sviluppo) autoconsistenti rispetto alla fruizione da parte di una o più Amministrazioni firmatarie della presente Convenzione: le Amministrazioni firmatarie potranno decidere di partecipare a entrambe le fasi o solo alla fase di analisi-progettazione. Ovviamente le Amministrazioni che aderiranno anche alla fase di realizzazione-sviluppo contribuiranno anche alle successive fasi di manutenzione delle applicazioni realizzate.

Le attività condivise potranno avere come oggetto:

- a. Progettazione e/o implementazione di nuovi servizi e nuove funzionalità o parti di essi;

- b. Manutenzione correttiva , adattativa e/o evolutiva (introduzione di miglioramenti applicativi non complessi su funzionalità esistenti)

Le percentuali di contribuzione (*percentuale standard*) per entrambe le fasi di attuazione delle attività (Analisi-progettazione e realizzazione-sviluppo) adottate dal Comitato di progetto sono le seguenti:

- 35% a carico della Regione Emilia-Romagna
- 31% a carico della Regione Puglia
- 14% a carico della Regione Umbria
- 12% a carico della Provincia Autonoma di Trento
- 8% a carico della Regione Autonoma Valle d'Aosta

Le percentuali di ripartizione sono state calcolate prendendo in considerazione i seguenti criteri:

- Popolazione residente sul territorio di ciascuna amministrazione
- Numero di imprese presenti sul territorio di ciascuna amministrazione
- N. amministrazioni riusanti

Per una corretta attribuzione dei costi relativi all'attività, si definiscono le percentuali di ripartizione che dovranno essere applicate nel caso in cui non tutte le Amministrazioni partecipanti alla Convenzione in oggetto siano interessate alle realizzazioni.

Per gestire tali eventualità si stabilisce che la percentuale di attribuzione dei costi viene calcolata per ciascun Amministrazione in base alla seguente formula:

$$\text{Percentuale a carico Amministrazione partecipante X} = \frac{(\text{percentuale standard Amministrazione X}) * 100}{(\text{Somma delle percentuali delle Amministrazioni partecipanti})}$$

Qualora una amministrazione, successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione, sia interessata ad adottare una soluzione realizzata e finanziata dalle altre amministrazioni nell'ambito della presente Convenzione dovrà farsi carico pro quota dei costi sostenuti per la realizzazione.

Attività il cui costo viene sostenuto integralmente dalla/e Amministrazione richiedente/i.

Tali attività potranno avere come oggetto:

- a. Interventi di interesse esclusivo dell'amministrazione richiedente
- b. Adeguamenti alla normativa regionale/provinciale
- c. Acquisizione di hardware e software

- d. Attività di installazione e aggiornamento software applicativo
- e. Attività di gestione sistemistica
- f. Help desk di I livello e di II livello
- g. Attività di divulgazione, diffusione, formazione

Le modalità di ripartizione dei costi di cui ai punti precedenti potranno essere riviste alla luce della eventuale adesione di altre Regioni al Portale “Lavoro per Te”.

Articolo 7
(Decorrenza e durata)

La presente convenzione decorre a far data dalla sua sottoscrizione ed ha durata pari a quella delle attività necessarie alla realizzazione degli obiettivi del “Progetto” e comunque non superiore a 36 mesi dalla data della sua sottoscrizione; a tal fine fa fede la data di protocollazione/repertoriatura e spedizione via PEC, da parte della Regione Emilia-Romagna, del testo sottoscritto digitalmente da tutte le parti.

Articolo 8
(Risoluzione del rapporto convenzionale)

Nel caso in cui una o più parti non rispettino le condizioni e le modalità di attuazione del “Progetto”, nonché in caso di inadempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, ciascuna delle parti si riserva la facoltà di risolvere, previa diffida ad adempiere, la stessa con la parte o le parti inadempienti, a norma degli articoli 1453 e seguenti del codice civile, restando la Convenzione stessa efficace nei confronti delle altre parti.

La Regione Coordinatore del “Progetto” si riserva, altresì, la facoltà di ripetere le somme versate in esecuzione del rapporto convenzionale.

Articolo 9
(Trattamento dei dati personali)

Con la sottoscrizione della convenzione, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento, ai diritti di cui all’art. 7 del decreto medesimo ed alle modalità di esercizio di detti diritti.

Articolo 10
(Arbitrato)

Le eventuali controversie tra la Regione Emilia-Romagna e l’/le Amministrazione/i riusante/i in merito alla attuazione della presente Convenzione, saranno deferite al giudizio inappellabile di un arbitro nominato d’accordo tra le parti in causa o, in difetto, dal Presidente del Tribunale Civile di Bologna.

Articolo 11
(Registrazione)

La registrazione della presente convenzione sarà effettuata solo in caso d'uso.

Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 ciascuna delle parti può richiedere la registrazione della presente convenzione , con spese a carico della parte richiedente.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.16 della tabella B allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del26 ottobre 1972.

Letto confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis (così come modificato dall'art. 6 comma 2 legge 221/2012) della L. 241/90 e ss.mm da:

Per la Regione Puglia

Per la Regione Umbria

Per la Provincia Autonoma di Trento

Per la Regione Autonoma Valle d'Aosta

Per la Regione Emilia-Romagna
